

STATUTO

DELLA

CASSA DI CREDITO E DI RISPARMIO

dell'Alta Anaunia

DI

Romano



TRENTO

TIPOGRAFIA ARTISTICA TRIDENTINA DITTA BOCCADORO

1911

STATUTO
DELLA
CASSA DI CREDITO E DI RISPARMIO

DI

Romeno



TRENTO
TIPOGRAFIA ARTISTICA TRIDENTINA DITTA BOCCADORO
1911



STATUTO
DELLA
CASSA DI CREDITO E DI RISPARMIO

DI

Romano

Costituzione e Sede.

§ 1. È costituita coll'atto presente a tempo indeterminato una società colla denominazione: *Cassa di credito e di risparmio dell'Alta Ancauna* consorzio economico registrato a garanzia limitata in *Romano*.

Scopo.

§ 2. La società ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e per questo mezzo anche le condizioni morali dei propri soci.

Mezzi.

§ 3. La società tende a raggiungere il suo scopo:

- a) col fornire ai propri soci nei modi determinati dal presente statuto il denaro

Il diritto di voto, quando non viene esercitato personalmente a mezzo di procura semplice può esser trasferito ad altri soci. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto mediante i loro legali rappresentanti: le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo d'un procuratore, che deve essere membro della società. Un socio non può assumere più di due altre procure.

I membri che recedono dalla società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (§ 42) o su qualunque altra sostanza della società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusa dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo socio, e ciò dopo spirata la responsabilità prevista al § 9, in quanto però fino a quell'epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della società (§ 55 della legge sui consorzi).

Doveri dei soci.

§ 9 I soci sono obbligati:

- a) di versare al loro ingresso nella società la tassa di ammissione che verrà stabilita dall'assemblea generale; tassa che diventa assoluta proprietà della società. Inoltre dovrà versare almeno una quota sociale di Cor. 20.— e completare le quote qualora dovessero subire detrazioni per coprimento di perdite della società (§ 43);
- b) di rispondere con un importo decuplo

- delle quote a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e dei disposti del presente statuto, per i prestiti passivi contratti dalla società, per i depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione;
- c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della società e di favorirne in ogni rapporto l'interesse direttamente e indirettamente.
 - d) di tenere una buona condotta morale;
 - e) di intervenire alle adunanze sociali, tranne casi di giustificato impedimento, a scanso di una multa da stabilirsi dall'assemblea generale, a coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della società e il buon andamento delle cose sociali.

In caso di scioglimento della società, le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili.

Per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno della morte di un socio, o a quello del legale recesso o della esclusione il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della società per due anni a datare dal detto giorno.

Organi della società.

§ 10. Sono organi della società la direzione, eventualmente la commissione di sindacato, il cassiere, il segretario e l'adunanza generale.

La Direzione.

§ 11. La direzione è composta del presidente della società, del vice-presidente e di tre consiglieri.

Nomina della Direzione.

§ 12. I membri della direzione vengono eletti dall'adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti al primo scrutinio, con votazione ristretta al secondo: a parità di voti decide la sorte.

Durata in ufficio della Direzione.

§. 13. La direzione resta in carica 4 anni. Gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della direzione, gli altri membri nominano un sostituto fino alla prossima adunanza generale, che procede poi al rimpiazzo definitivo del membro di direzione uscito.

La prima direzione viene precisata dal protocollo di costituzione, che serve per sua legittimazione. In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione.

Attribuzioni della direzione.

§ 14. La direzione amministra la società e la rappresenta — eccettuati i casi previsti dal § 22 — in giudizio e fuori con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 17-21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

In particolare spetta alla direzione: .

- a) condurre la gestione sociale, osservando esattamente le norme dello statuto della società ed i voti dell'adunanza generale;
- b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal presidente;
- c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) decidere sulle spese, sulle entrate e sulla concessione di prestiti o conti correnti ai soci ed ai non soci;
- e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della società, però solo entro i limiti prescritti dall'adunanza generale, rispettivamente dalla commissione di sindacato ed a norma dei bisogni della stessa;
- f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;
- g) esaminare avanti il primo aprile d'ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla commissione di sindacato o all'adunanza generale;
- h) chiedere in ogni tempo, quando fosse necessario, la convocazione della commissione di sindacato e stabilire la convocazione dell'adunanza generale.

Il Presidente.

§ 15. Al presidente incombe:

- a) evadere, rispettivamente sorvegliare gli affari della società secondo gli statuti e il regolamento interno;
- b) sottoscrivere gli atti della società e custodirne il suggello;

- c) aver cura dell'adempimento degli obblighi spettanti alla direzione, a sensi della legge sui consorzi economici;
- d) sorvegliare esattamente la gestione di cassa e la contabilità, fare gli assegni di pagamento in base a validi conchiusi della direzione;
- e) convocare e presiedere le sessioni di direzione o l'adunanza generale, ad eccezione dei casi di cui i §§ 22 e 27;
- f) riferire nell'adunanza generale sullo stato della società.

Il vice-presidente in caso d'impedimento lo sostituisce in tutti i suoi doveri.

Responsabilità della direzione.

§ 10. La direzione è responsabile di fronte all'adunanza generale dell'osservanza e della esecuzione di tutte le prescrizioni dello statuto e, in conformità allo stesso, di tutti i conchiusi validi dell'adunanza generale.

Per gli affari sociali i membri di direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, semprechè amministrino giusta le norme di questo statuto.

Membri di direzione, che come tali agiscono oltre i limiti del loro incarico o contro le prescrizioni della legge sui consorzi industriali ed economici (9 aprile 1873), o contro questi statuti, sono garanti personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla società.

Il presidente assieme al cassiere è responsabile di fronte alla direzione del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta

gestione degli affari, giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno.

Sessioni di direzione.

§ 17. La direzione si riunisce in regolare adunanza almeno una volta ogni 15 giorni; del resto, ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano almeno due membri della direzione o della commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere fatto dal presidente colla indicazione degli oggetti da pertrattarsi.

Conchiusi di direzione.

§ 18. Le sessioni sono legali se vi interviene almeno la metà dei membri di direzione. I conchiusi si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità di voti dirime quello del presidente. I conchiusi vengono registrati nel libro dell'adunanza di direzione e firmati da tutti i comparsi.

Commissione di sindacato, nomina e durata in ufficio.

§ 19. L'adunanza generale può nominare una commissione di Sindacato, nel qual caso valgono le seguenti norme e regole. La commissione di sindacato, scelta fra i soci, è composta di almeno tre sindaci, da scegliersi e rinnovarsi colle norme stesse che valgono per membri della direzione (§§ 12-13) e si eleggono tra loro un capo. In mancanza di un sindaco, la com-

missione si completa col nominarsi un sostituto scelto fra i soci. La rappresentanza della commissione spetta al sindaco-capo o a chi ne fa le veci e, in caso di impedimento di entrambi, a un membro della commissione di sindacato dalla stessa destinato

La legittimazione dei membri della commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'adunanza generale, rispettivamente della commissione di sindacato

La prima commissione di sindacato viene eletta dall'adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della società.

Sessioni della Commissione di sindacato.

§ 20. La commissione di Sindacato deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari una volta al mese, in seguito a speciale invito che indichi gli oggetti da pertrattarsi; oltre a ciò il sindaco-capo, o chi ne fa le veci, deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la direzione o almeno due membri della commissione di sindacato.

Conchiusi della commissione di sindacato.

§ 21. Per la validità delle deliberazioni della commissione di sindacato valgono le norme stabilite per la validità di quelle della direzione.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo

del sindaco-capo e in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci; in caso di impedimento anche di questo, a mezzo di un membro della commissione di sindacato dalla stessa incaricato.

Diritti e doveri della commissione di sindacato.

§ 22. La commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della società e dei conchiusi propri o di quelli dell'adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della società come pure la contabilità, e di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato realizzo dei crediti, che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della direzione, la direzione stessa, il cassiere o il segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della società, ha il diritto di prendere tutte quelle misure, che le sembrano necessarie per tutelare il bene della società, sospendendoli anche dall'ufficio; in tali casi essa deve però convocare tosto l'adunanza generale e sottoporle il caso.

La commissione di sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della direzione (§ 17), o dell'adunanza generale (§ 27), ed ha il dovere di

farlo ogni qualvolta crede minacciato l'interesse della società.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la direzione, di convocare l'adunanza generale e di rappresentare la società nelle azioni giudiziarie contro la direzione.

In particolare alla commissione di sindacato spetta:

- a) di approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la direzione, per il cassiere e per il segretario, e le norme generali di servizio che la direzione le sottoponesse per l'approvazione;
- b) di disporre, in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della commissione di sindacato, per la nomina di completamento, oppure per il rimpiazzo del cassiere o segretario; in questo caso però d'accordo colla direzione;
- c) di esaminare ogni anno, al più tardi fino al primo maggio, il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'ordinaria adunanza generale di primavera;
- d) di rappresentare la società nella conclusione di affari coi membri della direzione e in processi che l'adunanza generale ha deliberato di promuovere contro la direzione (§ 29);
- e) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci e di fare ogni anno almeno tre improvvise revisioni del-

l'amministrazione di cassa, seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno.

Responsabilità della commissione di sindacato.

§ 23. La commissione di sindacato è responsabile di fronte alla società per l'esecuzione degli obblighi che incombono. In caso di necessità, il sindaco-capo deve disporre per l'esclusione dei membri inerti dalla commissione di sindacato e per le corrispondenti elezioni di completamento (§ 19).

I membri della commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi.

Il cassiere.

§ 24. Il cassiere viene eletto dalla direzione a maggioranza di voti; di regola dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Però tanto alla direzione che al cassiere spetta in qualunque tempo il diritto di reciproca disdetta trimestrale. Se egli per altro non osserva le disposizioni statutarie e il regolamento interno può in ogni tempo venir allontanato dalla direzione stessa col concorso dei sindaci.

Egli non può far parte della commissione di sindacato, ma piuttosto della direzione. Assieme alla direzione, egli è responsabile di fronte alla società del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli perciò deve dar cauzione, che viene stabilita dalla direzione della società

e che può venir prestata anche mediante fidejussione solidale ritenuta idonea. La sicurtà come la cauzione devono anche garantire per le spese necessarie ad investigare, determinare ed incassare un eventuale ammanco cassa. Le condizioni più minute in proposito vengono stabilite in un contratto da conchiudersi dalla direzione col cassiere e da approvarsi eventualmente dalla commissione di sindacato.

Il cassiere ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienza al disbrigo degli affari che incombono, giusta il regolamento interno della società.

La legittimazione del cassiere ha luogo mediante il protocollo di direzione che decide della sua nomina

Il segretario.

§ 25. La nomina e la durata in ufficio del segretario, segue colle stesse norme fissate per il cassiere (§ 24); le di lui incombenze sono determinate dal regolamento interno. Il cassiere può fungere ad un tempo anche da segretario.

L'adunanza generale.

§ 26. I diritti, che spettano ai soci negli affari della società, vengono esercitati dall'adunanza generale, alla quale sono autorizzati a prender parte tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all'anno in primavera e in autunno; le straordinarie sono convocate d'iniziativa della direzione, della commissione di sinda-

cato, ovvero di un quinto dei soci, mediante domanda scritta indicante scopo e motivi, diretta al presidente, o, trattandosi di lagni verso i membri della direzione, al sindaco-capo

Se il presidente, rispettivamente il sindaco-capo o i loro sostituti, trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza è autorizzato a farlo qualunque altro membro della direzione e della commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione dell'avviso all'albo della società colla indicazione degli argomenti da trattarsi, o con invito particolare ai soci che si trovano nel circondario sociale.

Fra l'affissione dell'avviso di convocazione e l'adunanza, devono scorrere non meno di 7 e non più di 14 giorni.

Presidenza dell'adunanza generale.

§ 27. Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il presidente della società o, in caso di suo impedimento, il suo sostituto; in caso d'impedimento il consigliere anziano, rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della direzione, assume la presidenza il sindaco-capo o il suo sostituto.

All'adunanza generale resta libero in caso di impedimento dei nominati, o in quanto lo ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della società.

Deliberazioni dell'adunanza generale.

§ 28. L'adunanza generale può prendere valide deliberazioni, qualunque sia il numero dei soci convenuti, qualora però gli intervenuti rappresentino un quarto del capitale sociale. In essa ogni cinque quote sociali hanno un voto.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della società, purchè prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per levata di mano. Le elezioni si fanno a schede segrete, e, deliberandolo l'adunanza a maggioranza semplice, possono seguire per acclamazione.

Il preside dell'adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta, decide il voto del presidente, e in caso di votazione segreta, la proposta si intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti all'ordine del giorno, in quanto l'adunanza non decida di derogare.

Sulle discussioni e sulle deliberazioni della adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal presidente, dal segretario e da due soci verificatori a ciò nominati dal presidente.

Attribuzioni dell'adunanza generale.

§ 29. L'adunanza generale:

- a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione, in ispecie l'opera della direzione e della commissione di sindacato;

- b)* decide nella riunione di primavera sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli utili (§ 42) o sul coprimento delle perdite (§ 43);
- c)* elegge i membri della direzione ed eventualmente i sindaci;
- d)* fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la direzione può contrarre per conto ed in nome della società, in quanto non siano sufficienti ai bisogni sociali i depositi a risparmio;
- e)* fissa il saggio dell'interesse da pagarsi sui depositi, quello sui prestiti, e quello delle quote eventualmente autorizzando in ciò la direzione;
- f)* decide sull'aggregazione ad una federazione di società basata sugli stessi principii;
- g)* fissa la tassa d'ingresso e la multa da esigere dai soci assenti dalle adunanze generali senza giustificazione, importi che passano a favore del fondo riserva;
- h)* impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina anche la misura (§ 9 lett. *a*);
- i)* forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della direzione, della commissione di sindacato, come pure delibera su eventuali processi da intentarsi giudizialmente contro i membri della direzione e della

commissione di sindacato, qualora la vertenza non possa venir appianata dagli arbitri o dalla giuria nominata in base al § 47 ;

- 1/) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

Segnatura e pubblicazioni.

§ 30. La segnatura per la società segue con ciò che alla firma della società scritta o stampata, il presidente, oppure il suo sostituto, e un secondo membro della direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della società devono essere firmate dal presidente oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti ai §§ 22 e 26 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Le pubbliche notificazioni seguono mediante affissione all'albo della società che sarà posto nella sua sede e secondo il bisogno nell'organo federale.

Sulle pubblicazioni, che vengono affisse nell'albo della società deve venir indicato e confermato colla firma del presidente il giorno dell'affissione e dell'allontamento, che di regola non può seguire prima di 14 giorni.— Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini ai quali si riferisce la notificazione.

La direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari.

Mezzi economici.

§ 31. I mezzi pecuniari della società si procacciano mediante ;

- a) Quote dei soci (§ 9);
- b) Depositi a risparmio (§ 32);
- c) Prestiti (§ 33);
- d) Tasse d'ingresso (§ 9);
- e) Civanzi sul bilancio annuale;
- f) Multe eventuali inflitte ai soci ed altri eventuali proventi ricavi od aiuti.

Depositi a risparmio.

§ 32. Depositi a risparmio possono essere fatti da ognuno giusta le norme contenute nel regolamento interno. Per gli stessi vengono rilasciati libretti, che portano il nome dei depositanti e sono muniti di un numero corrente. I libretti per la loro forma saranno chiaramente distinti dai libretti d'altre casse di risparmio e reche-
ranno l'intestazione: *Libretti di risparmio della Cassa di credito e di risparmio dell'.....*

L. Alta Anonima..... Rim-
borsi di depositi verranno fatti alle persone, al cui nome è intestato il libretto, o al loro giustificato procuratore od avente causa, per cui anche dall'intestazione del libretto apparirà che esso è nominativo.

L'importo minimo e massimo dei depositi a risparmio, che possono venir fatti da ciascun depositante, le disdette, le scadenze degli interessi, come pure il tasso d'interesse vengono determinati dalla direzione.

Prestiti passivi.

§ 33. La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dal-

l'adunanza generale e in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'adunanza generale, la direzione potrà assumerli, salvo ottenere la sanatoria dalla adunanza generale da indirsi tosto.

Prestiti ai soci ed ai non soci.

§ 34. La società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venir invigilato dalla direzione, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti autorizza la società alla disdetta dei rispettivi crediti ed all'esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso od al ritiro del credito verso terzi.

Condizioni dei prestiti.

§. 35. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati ed in seguito a conchiuso della direzione (§ 18). I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La direzione può però in seguito a motivata ricerca, presentata almeno 8 giorni prima della scadenza, concedere un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di due anni, e con approvazione della Adunanza generale anche per di più, semprechè sussistano le originarie od eguali garanzie previste dallo Statuto e risulti pagata alla fine dei

primi due anni la metà del capitale mutuato e relativi interessi.

Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale o totale del prestito ricevuto.

Precauzioni nei prestiti.

§. 36. I prestiti in genere devono essere di fronte alla società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo mediante fidejussione cambiaria o valori o ipoteche.

Nell' accettare sicurtà o ipoteche, si deve procurare che le rispettive somme siano assicurate. Valori in carte, calcolati al corso, devono superare di un quarto la somma da garantire.

Conti correnti.

§. 37. A quei clienti, i quali hanno un vivo giro di denaro, può venir accordato dalla direzione, un conto corrente cautato cambiariamente o ipotecariamente giusta le norme del regolamento interno, vale a dire, viene loro accordato il diritto di depositare in ogni tempo i loro denari presso la società come pure di ritirarli secondo il bisogno, di prelevare anticipazioni sorpassanti le somme depositate nei limiti di un credito aperto, riguardo al cui ammontare valgono le norme del § 35.

Tasso d'interesse sui prestiti.

§ 38. Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti viene fissato dall'adunanza generale eventualmente dalla direzione seguendo i criteri bancari nell'interesse delle società.

Disdetta dei prestiti.

§. 39. La società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dalla società siano denunciati in massa;
- b) il socio debitore, o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;
- c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per scopi differenti da quelli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se un debitore della società viene impedito giudizialmente da parte di un terzo, la società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta e senza riguardo alla scadenza

Conto annuale e bilancio.

§ 40. L'anno amministrativo della società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto, come pure il bilancio, devono essere approntati entro il mese di febbraio al più tardi.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d'uso mercantile, deve cioè contenere in uno specchio sommario:

A. l'Attivo cioè:

- a)* lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b)* le carte di valore esposte secondo il listino 31 dicembre;
- c)* i crediti distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;
- d)* gli interessi attivi computati sino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente;
- e)* il valore di altre proprietà od effetti dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento;
- f)* l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B. Il Passivo cioè:

- a)* i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b)* le quote pagate dai soci;
- c)* gli interessi passivi computati sino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d)* il capitale sociale, e il fondo di riserva;
- e)* l'eventuale guadagno dopo il bilancio dell'anno precedente.

Esame del conto annuale e del bilancio.

§ 41. La direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, correggere eventuali mancanze e sottoporle entro il marzo alla commissione di sindacato assieme alle sue proposte, approvate con conchiusi di direzione. La commissione di sindacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla direzione le eventuali mancanze perchè vengano corrette, compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio entro aprile al presidente.

Il presidente cominciando dal primo maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentarsi all'adunanza generale e la relazione in proposito della commissione di sindacato, e dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'adunanza generale di primavera.

Patrimonio sociale.

§ 42. Il 20 % degli avanzi netti dopo pagato il congruo dividendo al capitale sociale apparenti dal bilancio di ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Questo patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzi tutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della società.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la società si propone, spetta all'adunanza di erogarne i frutti.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione, se non nel caso che la società si sciogliesse.

Non essendovi delibera formale dell'ultima adunanza generale il patrimonio sociale sarà devoluto a una società di spirito cattolico, o a una istituzione pia esistente o da fondarsi entro un anno nella sede sociale da designarsi dall'ultima assemblea generale a semplice maggioranza di voti.

Coprimento delle perdite.

§ 43. Una perdita eruita a sensi del § 40, viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'adunanza generale (§ 29 lett. *b*) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire, in seguito ad analoga deliberazione dell'adunanza generale, un pagamento suppletorio (§ 9 *a*) da presentarsi entro un dato termine e che viene commisurato in proporzione alla garanzia.

Questo pagamento suppletorio può venire chiesto, in caso di bisogno, giudizialmente, ed i soci si assoggettano, per queste azioni civili, espressamente al procedimento bagatellare o monitorio (in quanto sia questo ammesso per legge).

Modificazioni dello statuto.

§ 44. Tutte le norme in genere, che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva contenute nel presente statuto, fatta eccezione del § 42 al.^a 4^o non possono venir modificate se tre quarti dei soci a voce o in iscritto non vi aderiscono in regolare adunanza generale. — Per ogni altra modificazione dello statuto è necessaria l'adesione di due terzi dei voti dell'adunanza generale, alla quale sieno presenti almeno 2 terzi dei soci: e se questa non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza per la pertrattazione dello stesso ordine del giorno, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza di voti. Quest'ultima circostanza dovrà venire accentuata nel secondo invito.

Scioglimento e liquidazione.

§ 45. Lo scioglimento volontario della società può deliberarsi solo se in un'adunanza generale a tal uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento a maggioranza di voti senza riguardo al numero dei comparsi.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N^o 70.

Ultimata la liquidazione, vengono dati

in custodia ad un socio i libri e gli scritti della società, e i soci e i loro eredi conservano il diritto di ispezionarli.

Controversie.

§ 46. Controversie fra i soci circa le disposizioni del presente statuto, vengono appianate da una giuria nominata dall'adunanza generale, la cui decisione è inappellabile.

§ 47. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

Romeo 22 Giugno 1911



D² Emanuele Lanzarotti
Em. Guis.
Francesco Angeli
Raffaele Lucchi
L. Bagliari

Ad N. 3207 di Repertorio

Firmato in mia presenza dai Signori
tutti a me noti di persona D. Emanuele
Lunzerotti Ingegnere in Trento, Gius. Emilio
figlio di Baldassare possidente, Turcolli Raffaele
per Angelo possidente e Bagliani Luigi
per Angelo impiegato privato - tutti quattro
di Romano.

Trento ventisette Giugno mille novecento undici

D. Silvio Conci i. r. Notaio

L. G.

TIPOGRAFIA
ARTISTICA
TRIDENTINA
(L. BOCCADORO)
DI
G. MONCHER
TRENTO

(on e bollo Cor 9. -)

[Handwritten flourish]

Bollo Cor 1.

Copia conforme

all'originale

Trento 5 Luglio 1911

L. G.

D. Silvio Conci i. r.

Notaio
D. - C. 5 - p.

Cons. VII 324

Inscritto agli atti nel Registro Consorziale N° 427/1 Pag. 324 Vol VII

Dall' I. R. Tribunale Circolare
Funto 29 Luglio 1911

L. G.

Schwarzer

June 11 1854

Dear Mother
I received your kind letter
of the 10th and was glad
to hear from you.

I am well and hope
these few lines will find
you the same. I have
not much news to write
at present.

Write soon
I am
Your affectionate son
John

Cartolina di corrispondenza

Alla Federazione

dei Consorzi Cooperativi

Bollo
da 5 cent.

TRENTO

Situazione dei conti al 6 Novembre 1912

TITOLI	DARE	AVERE	ATTIVO	PASSIVO
1 Cassa	102694	9910264523	4926	
2 Risparmio	4958	3013672531		13176701
3 Prestiti				
4 Conti Correnti	14777188	47615014301038		
5 Rendiconto	3473	3030	3473	3030
6 Quote e Riserva		1197134		1197134
7 Conti d'ordine	89338	21960	89338	21960
Totale Cor.	25635328	25635328	14398825	14398825

Soci N.º 12 di Crevolento

DALLA CASSA RURALE DI ~~PROSPERI~~ RISPARMIO

il 6 Novembre 1912 Il Presidente Migues V. Jr.

